

Newsletter n. 5 del 13 Febbraio 2019

1. XBRL - Istruzioni in merito all'individuazione della corretta Tassonomia per il deposito dei conti annuali e consolidati presso il competente Registro delle imprese

Con una **nota del 29 gennaio 2019**, comparsa sul proprio sito istituzionale, XBRL Italia ha fornito alcune istruzioni in merito all'**individuazione della corretta tassonomia** XBRL da applicare per il deposito, presso il competente Registro delle imprese, dei conti annuali e consolidati redatti secondo le disposizioni civilistiche.

Lo sviluppo di tassonomie – si legge nella nota - è un processo complesso che richiede successivi affinamenti e, soprattutto, dipende dall'evoluzione sia delle norme vigenti che dei principi contabili di riferimento. Per tale motivo, nel corso degli anni, XBRL Italia ha rilasciato **differenti versioni del vocabolario dedicato alla codifica in formato elettronico elaborabile** dei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali (indicando, di volta in volta, le condizioni e le date per la loro applicazione da parte degli operatori).

La scelta della corretta tassonomia **dipende, in primo luogo, dalle regole contabili applicabili.**

Se il bilancio da depositare è redatto secondo le disposizioni civilistiche **previgenti al D.Lgs. n. 139/2015** – ossia i conti annuali e consolidati relativi a periodi amministrativi **iniziati prima del 1° gennaio 2016** – si dovrà utilizzare la **Tassonomia PCI_2015-12-14**.

Le tassonomie successive, infatti, sono state pensate e predisposte con riferimento a regole e principi contabili differenti.

Per i conti annuali e consolidati redatti secondo le disposizioni civilistiche **post D.Lgs. n. 139/2015** – ossia quelli relativi a periodi amministrativi iniziati il 1° gennaio 2016 o successivamente – rilevano **due differenti vocabolari**:

- la **nuova Tassonomia PCI_2018-11-04**: è obbligatoria, a partire dal 1° marzo 2019, per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva; è comunque consentita la sua applicazione anticipata.

- la **previgente Tassonomia PCI_2017-07-06**: potrà essere utilizzata, fino al 31 dicembre 2019, per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018 mentre, per quelli chiusi il 31 dicembre o in data successiva, solo fino al 28 febbraio 2019.

Qualsiasi altra tassonomia, non menzionata in queste istruzioni, è inutilizzabile ai fini del deposito di conti annuali e consolidati presso il competente Registro delle imprese.

Rimangono valide, in ogni caso, le previsioni in merito al cosiddetto "**doppio deposito**" di cui al quinto comma, dell'art. 5, del D.P.C.M. del 10 dicembre 2008.

LINK:

[Per accedere al sito XBRL Italia e consultare la nota clicca qui.](#)

2. REGISTRO DELLE IMPRESE - Approvate le nuove specifiche tecniche per programmi informatici - In vigore dal 1° marzo 2019

E' stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto direttoriale 8 febbraio 2019**, recante l'**approvazione delle specifiche tecniche** per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del

registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 10 luglio 2018.

In particolare il decreto apporta integrazioni alle specifiche tecniche in essere **con riguardo all'aggiornamento della tabella dei Comuni, all'adeguamento della tabella tipo diritto quote ed azioni e all'adeguamento riquadro cooperative su Modulo B.**

Le presenti specifiche tecniche **acquistano efficacia a decorrere dal 1° marzo 2019, salvo per quanto riguarda le modifiche al modulo B, che acquisiscono invece efficacia dall' 1aprile 2019.**

A partire **dal 1° ottobre 2019** non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento della modulistica Registro imprese clicca qui.](#)

3. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE - Iscrivibilità di domande giudiziali relative alla titolarità di quote di SRL - Conciliabile il principio di tassatività con il principio di completezza

E' ammissibile l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di una società a responsabilità limitata.

Nel caso di specie, il Giudice del Registro del Tribunale di Milano (**Decreto di rigetto n. cronol. 3419/2018 del 10 dicembre 2018 - RG n. 10247/2018**) ha ritenuto conciliabile il **principio di tassatività delle iscrizioni** disposto dal primo comma dell'art. 2188 C.C. con il **principio di completezza** ricostruibile alla luce dell'intera ratio del sistema di pubblicità commerciale del Registro delle Imprese, principio il quale comporta che siano iscrिवibili, **anche in difetto di una espressa previsione normativa**, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione.

Nel caso di specie, un Conservatore del Registro delle imprese aveva rifiutato l'iscrizione di un atto giudiziale avente ad oggetto la titolarità di quote di Srl, motivandolo sul duplice presupposto:

- del **principio di tassatività delle iscrizioni**, ricavabile dalla disposizione di cui al primo comma dell'art. 2188 C.C. (secondo la quale il Registro delle Imprese è deputato a ricevere "*le iscrizioni previste dalla legge*"), e

- della **mancaanza di una espressa previsione di iscrिवibilità** delle domande giudiziali relative alla titolarità di quote di Srl nonché del correlativo effetto c.d. prenotativo (tipico della pubblicità immobiliare ex artt. 2644 e 2652 C.C.).

In particolare l'art. 2470 C.C., al secondo comma, si limita a prescrivere deposito dell'atto di trasferimento di tali quote, **senza fare alcuna menzione delle domande giudiziali inerenti la titolarità di quote di Srl** e, al terzo comma, a regolare la soluzione del conflitto tra più titolari di diritti incompatibili sulla stessa quota, risolvendo tale conflitto in favore di chi abbia per primo "*effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese*".

Secondo il Conservatore non è possibile individuare una specifica disciplina normativa corrispondente a quella prevista in materia di pubblicità immobiliare e di pubblicità relativa ai beni mobili elencati nell'art. 2683 C.C. (che sono: navi, aeromobili e autoveicoli). Tali discipline, a loro volta, non possono ritenersi applicabili analogicamente alla pubblicità commerciale, dato il loro carattere di norma speciale.

Le motivazioni del rifiuto di iscrizione addotte dal Conservatore del Registro delle imprese – pur ritenute di per sé condivisibili – non sono tuttavia parse determinanti al **Giudice del Registro del Tribunale di Milano**, tanto da ritenerle superabili in base ad un consolidato orientamento già espresso in materia da precedenti provvedimenti, secondo il quale:

1) **il principio di tassatività delle iscrizioni va conciliato con il principio di completezza**, ricostruibile alla luce dell'intera ratio del sistema di pubblicità commerciale di cui al Registro delle Imprese, principio il quale comporta che siano iscrिवibili, **anche in difetto di una espressa previsione normativa**, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione;

2) è possibile dar luogo ad una **interpretazione** non analogica delle norme in materia di pubblicità immobiliare, ma **estensiva della disciplina ex art. 2470 C.C.** e attribuire al termine "*atto di trasferimento*" ivi contenuto un **significato funzionale alla ratio di trasparenza nella circolazione delle quote di Srl** sottesa al sistema della pubblicità commerciale e, quindi, un **significato che includa ogni vicenda di tali quote**, a partire da quelle comunque comportanti acquisizione della disponibilità totale o parziale delle stesse quote in capo ad un soggetto.

In base a tale interpretazione estensiva il Giudice del Registro del Tribunale di Milano conclude per l'iscrivibilità nel Registro delle imprese di domande quali quella in esame.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del Tribunale clicca qui.](#)

4. GESTIONE SEPARATA - Le aliquote di contribuzione per il 2019 - Aliquote immutate rispetto al 2018 - Istruzioni dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 19 del 6 febbraio 2019**, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata per l'anno 2019.

Immutate le **aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS**, di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

L'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha, infatti, disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **l'aliquota contributiva e di computo è dall'anno 2018 pari al 33%**.

Pertanto, **anche per l'anno 2019, la percentuale resta ferma al 33%**.

Permangono, confermate, anche le **aliquote aggiuntive** nella seguente misura:

- **0,50%**, per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
- **0,22%**, disposta dall'art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 791 della L. n. 296/2006;
- **0,51%**, per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Nella circolare, l'INPS specifica anche le modalità di ripartizione dell'onere contributivo e i minimali e massimali di riferimento.

A. Per quanto riguarda le **aliquote contributive e di computo**, l'INPS distingue le seguenti tipologie:

A1. Collaboratori e figure assimilate

Ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applica, anche per l'anno 2019 un'aliquota del:

- **34,23%** (33% + 0,72% + 0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- **33,72%** (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

A2. Liberi professionisti:

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%**.

Pertanto, ai soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si applica, anche per l'anno 2019, l'aliquota del **25,72%** (25,00 IVS + 0,72 aliquote aggiuntive).

A3. Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2019, è **confermata al 24%** per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

B. Per quanto riguarda la **ripartizione dell'onere contributivo**:

B1. Aziende committenti.

La **ripartizione dell'onere contributivo** tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il **modello F24 telematico** per i datori privati e **modello F24 EP** per le Amministrazioni Pubbliche.

B2. Liberi professionisti.

L'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite **modello F24 telematico**, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

C. Massimale e Minimale

L'INPS, nella circolare n. 19/2019, dopo aver effettuato la distinzione tra le diverse aliquote spettanti, segnala anche quali sono i **minimali ed i massimali** da tenere in considerazione con riferimento all'onere contributivo.

C1. Per l'anno 2019 il **massimale di reddito** previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a **euro 102.543,00**.

Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

C2. Per l'anno 2019 il **minimale di reddito** previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a **euro 15.878,00**.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- euro 4.083,82 (di cui euro 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
- euro 5.354,06 (di cui euro 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- euro 5.435,04 (di cui euro 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 19/2019 clicca qui.](#)

5. ARTIGIANI E COMMERCianti - Fissate le aliquote di contribuzione per il 2019 - Istruzioni dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 25 del 13 febbraio 2019**, comunica le aliquote contributive e i criteri per il calcolo della contribuzione con riferimento ad **artigiani e commercianti per l'anno 2019**.

1) Nella **premessa** l'INPS ricorda che l'articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS **sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento** per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, **per l'anno 2019**, sono pari alla misura:

- del **24%**, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- del **21,45%** per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a **0,45 punti percentuali**, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2019, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla **riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per i soli **iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali**, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo **0,09%**, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'articolo 1, comma 490, lett b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro **0,62 mensili**.

2) Contribuzione IVS sul minimale di reddito

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del **1,1%**, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.

Conseguentemente, **per l'anno 2019**, il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **euro 15.878,00**.

Pertanto, **le aliquote per il corrente anno** risultano come segue:

1. ARTIGIANI:

- 1.1. *titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:* **24,00%,**
- 1.2. *coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:* **21,45%.**

2. COMMERCANTI:

- 2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: **24,09%,**
2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: **21,54%.**

La **riduzione contributiva** al 21,45% (artigiani) e 21,54% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

3) Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di euro 15.878,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di **euro 47.143,00**.

Per i redditi superiori a euro 47.143,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

1. ARTIGIANI:

1.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:

- con reddito fino a 47.143,00: **24,00%,**

- con reddito superiore a 47.143,00: **25,00%**

1.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:

- con reddito fino a 47.143,00: **21,45%,**

- con reddito superiore a 47.123,00: **22,45%**

2. COMMERCIANTI:

2.1. titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni:

- con reddito fino a 47.143,00: **24,09%,**

- con reddito superiore a 47.143,00: **25,09%**

2.2. coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni:

- con reddito fino a 47.143,00: **21,54%,**

- con reddito superiore a 47.143,00: **22,54%**

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2019.

4) Per quanto riguarda i **termini e le modalità di pagamento**, l'INPS ricorda che anche per il 2019 i contributi devono essere versati mediante i **modelli di pagamento unificato F24**, alle scadenze che seguono:

- **16 maggio 2019, 20 agosto 2019, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- **entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche** in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito **eccedente il minimale**, a titolo di saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019.

Si ricorda, infine, che l'INPS, già dall'anno 2013, non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite la funzionalità "**Dati del mod. F24**" contenuta nel **Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti**.

Attraverso tale funzionalità è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 25/2019 clicca qui.](#)

6. DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA - Le novità dalla legge di bilancio 2019 - Ampliato il contenuto informativo soprattutto in tema di rischi - Circolare Assonime

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), è stata introdotta una novità in ordine al contenuto informativo delle **dichiarazioni non finanziarie (DNF)** disciplinate dal D.Lgs. n. 254/2016.

In particolare, l'art. 1, comma 1073, della suddetta legge ha previsto che la **dichiarazione non finanziaria**, tanto individuale quanto consolidata, nel **descrivere i "principali rischi" generati o subiti** connessi ai temi non finanziari, **deve illustrare anche le loro modalità di gestione**.

Lo ha fatto attraverso la modifica della lettera c), del comma 1, dell'art. 3 del D.Lgs. n. 254/2016, "*Al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni*".

Con la legge n. 145/2018 è stato, così, **ampliato il contenuto informativo delle dichiarazioni non finanziarie** disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Ricordiamo che il **decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254**, di attuazione della direttiva 2014/95/UE in materia di informazioni non finanziarie e di informazioni sulla diversità, ha imposto, a società quotate, banche e imprese di assicurazione e di riassicurazione **di grandi dimensioni**, l'obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contenga una serie di **informazioni relative ai temi socio-ambientali**. In particolare, si prevede, tra l'altro, l'obbligo di fornire, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotta, una descrizione:

a) *del modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, anche con riferimento alla gestione dei temi socio-ambientali;*

b) *delle politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, e dei risultati conseguiti tramite di esse;*

c) *dei principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi, i quali derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.*

Con la legge di bilancio 2019, si è **ampliato il novero delle informazioni da fornire nella dichiarazione non finanziaria soprattutto in tema di rischi**.

L'art. 1, comma 1073, della predetta legge di bilancio 2019 ha infatti novellato l'art. 3, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 254/2016 prevedendo **che la descrizione dei principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi non finanziari comprenda anche le loro modalità di gestione**.

A tale riguardo segnaliamo la **circolare Assonime n. 4/2019 dell' 11 febbraio 2019**, con la quale vengono analizzati i due principali punti interpretativi della nuova disciplina:

a) *l'esatta definizione del nuovo perimetro informativo;*

b) *l'esercizio sociale a partire dal quale la previsione normativa trova applicazione.*

Riguardo all'esercizio sociale a partire dal quale la nuova disciplina trova applicazione, Assonime sottolinea come esistano diverse motivazioni che fanno pensare che la normativa debba essere applicata a **decorrere dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019**.

Vogliamo infine ricordare che l'articolo 3 del Regolamento CONSOB del 19 gennaio 2018, di attuazione del D.Lgs. n. 254/2016, prevede al comma 3 che la stessa CONSOB pubblichi annualmente sul proprio sito internet **l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria**.

Con riguardo al 2017, con **delibera n. 20586 del 20 settembre 2018**, è stata deliberata la pubblicazione dei soggetti che hanno pubblicato una DNF, in via obbligatoria o volontaria, e che hanno chiuso l'esercizio nel periodo dal 31 dicembre 2017 al 31 agosto 2018.

Con **delibera n. 20796 del 31 gennaio 2019**, è stato pubblicato l'integrazione a tale elenco dei soggetti che hanno chiuso l'esercizio successivamente al 31 agosto 2018.

LINK:

[Per accedere al sito Assonime clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le pubblicazioni CONSOB citate clicca qui.](#)

7. PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE - Costituzione da parte degli Enti del terzo settore - Approfondimento del CNN

Anche gli **enti del Terzo settore (ETS)**, dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle imprese, **possono costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare**, ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti del Codice civile.

E' quanto espressamente previsto dall'art. 10 e dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)

La costituzione di questi patrimoni è il tema di un apposito **studio del Notariato, n. 102-2018/I**, approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19 aprile 2018 e pubblicato di recente sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN).

Due sono le norme di riferimento: quella dettata all'**art. 10** e quella dettata all'**art. 4, comma 3**, del D.Lgs. n. 117/2017.

1) La prima ipotesi, contenuta nell'art. 10, in cui vi è un richiamo espresso agli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile, si riferisce – secondo lo studio - alla costituzione di enti qualificabili come del Terzo settore alla duplice condizione che questi siano **dotati di personalità giuridica** e che siano **iscritti nel Registro delle imprese**.

Questa previsione, da un lato, porta ad **escludere le associazioni non riconosciute, le fondazioni in attesa di riconoscimento** e le **società di tipo diverso da quello capitalistico o cooperativo**, in quanto difetta la personalità giuridica; ma, dall'altro lato, comporta un **ampliamento della pletora dei soggetti che vi possono ricorrere**, potendovi rientrare non solo le società (Spa, Srl, cooperative) ma

anche tutti quegli enti che, dotati di personalità giuridica, esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

A fianco di questa fattispecie, v'è poi la previsione specificamente dettata dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017 per **le imprese sociali**, rispetto alle quali, essendo comunque soddisfatto il requisito dell'iscrizione nel Registro delle imprese, il discrimine è dato solo dalla personalità giuridica.

Per l'impresa sociale è possibile, quindi, accedere all'istituto del patrimonio destinato a condizione che la forma adottata dia **personalità giuridica**, essendo l'altro presupposto (l'iscrizione nel Registro delle imprese) istituzionalmente collegato alla natura stessa dell'impresa sociale,

Sostanzialmente, dunque, **l'ambito di applicazione dei patrimoni destinati ex art. 10 riguarderebbe:**

- **tutte le società cooperative qualificabili come enti del terzo settore,**
- **tutti gli enti non societari che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale** (e pertanto iscritti nel Registro delle imprese) e che abbiano personalità giuridica,
- **le imprese sociali dotate di personalità giuridica.**

2) La seconda ipotesi, contenuta nell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (e replicata nella disciplina dell'impresa sociale nell'art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017), è invece riferita agli **enti ecclesiastici civilmente riconosciuti** e agli **enti delle confessioni religiose** che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

L'art. 10 del Codice del Terzo settore non è l'unica norma in cui vi è un riferimento all'istituto dei patrimoni destinati. L'articolo 4, al comma 3, prevede, infatti, che agli **enti ecclesiastici civilmente riconosciuti** e gli **enti delle confessioni religiose** che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato si applicano le norme del codice del terzo settore limitatamente allo svolgimento di attività di interesse generale come definite dall'articolo 5, a condizione che per lo svolgimento di tali attività:

a) gli enti in questione adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che, ove non diversamente disposto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti come stabiliti dai suddetti patti, accordi o intese, recepisca le norme del codice del terzo settore e sia depositato nel registro unico nazionale del terzo settore;

b) sia costituito un patrimonio destinato e siano tenute separatamente le scritture contabili secondo le regole di cui all'articolo 13.

È il caso, dunque, di **esaminare separatamente i presupposti applicativi dell'istituto dei patrimoni destinati** nell'una e nell'altra ipotesi, per poi verificare se effettivamente per gli enti ecclesiastici e per gli enti di confessioni religiose diverse la disciplina di riferimento possa essere quella degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Con riferimento a questi enti - precisa l'autore - non sembrano ricorrere quegli elementi di sistema che permettono l'applicazione dell'istituto del patrimonio destinato di cui all'articolo 2447-bis C.C..

Difatti, anche se il presupposto è che detti enti ecclesiastici siano **civilmente riconosciuti**, "**manca un sistema di pubblicità in grado di garantire adeguatamente la piena opponibilità ai terzi della separazione patrimoniale**".

In detto contesto, risulta maggiormente coerente ragionare in termini di **destinazione "ma con caratteristiche diverse da quelle tipiche dei patrimoni destinati di cui al Titolo V, c.c."**.

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 102/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento degli enti del Terzo settore clicca qui.](#)

8. DUPLICATO INFORMATICO DI UN DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO - Esente da imposta di bollo

Per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico, non essendo prevista alcuna dichiarazione di conformità all'originale, non deve essere applicata l'imposta di bollo.

E' quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella **risposta a interpello n. 45 del 12 febbraio 2019**, ad una Regione che ha chiesto di conoscere se il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità agli articoli 22, 23 e 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), debba essere assoggettato all'imposta di bollo.

Il "**duplicato informatico**", secondo quanto disposto dall'articolo 1, lettera *i-quinquies* del CAD, è "*il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario*".

L'articolo 23-bis dello stesso CAD, dispone inoltre che "*i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida*";

Dunque il **duplicato informatico costituisce, a tutti gli effetti un originale**, per cui **non occorre alcuna attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale**; ed è originato con modalità informatiche e trasferito al richiedente soltanto per via telematica.

In particolare, dal punto di vista tecnico esso è **identico ed indistinguibile dall'originale** e si ottiene replicando il file originale stesso.

L'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 642 del 1972, a sua volta, precisa che "*per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata*".

La nozione di "**copia**" – osserva l'Agenzia - è giuridicamente e autonomamente definita e la **copia conforme** costituisce, ai fini dell'imposta di bollo, **autonomo presupposto di imposizione rispetto al documento originale**.

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta di bollo, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, si realizza quando **sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all'originale** redatta dal soggetto che rilascia la copia.

Considerato che per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005 **non è, invece, prevista alcuna dichiarazione di conformità all'originale**, il rilascio di detti documenti non realizza, dunque, il presupposto dell'imposta di bollo previsto dal citato articolo 1 della Tariffa e pertanto, **per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l'imposta di bollo**.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 45/2019 clicca qui.](#)

9. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 135/2018 - Le novità introdotte

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la **legge 11 febbraio 2019, n. 12**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione**".

Durante l'*iter* di conversione, il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha subito diverse modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, **passando da 12 a 28 articoli**.

Tra le novità introdotte nel corso del passaggio parlamentare (quali: il **ripristino dell'IRES agevolata al 12%** per gli **enti no profit**, la riammissione alla **rottamazione ter** per chi è decaduto dalla rottamazione bis, il **tetto alle farmacie**, la **sospensione per 18 mesi delle trivellazioni**, ecc.) noi ci limitiamo ad approfondire le **misure riguardanti le semplificazioni in materia**:

- di **imprese e di lavoro** (art. 3, commi 1 / 1-decies);
- di **riduzione dei tempi per il deposito degli atti costitutivi delle Spa** (art. 3, comma 1-quinquies);
- di riduzione della durata dei corsi di qualificazione tecnico-professionale per l'attività di **tintolavanderia** (art. 3, comma 1-octies);
- di **Start-up e PMI innovative** (art. 3, commi 1-sexies e 1-septies);
- di acquisizione da parte dell'INPS di dati della **denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo** (art. 3, comma 1-undecies);
- di **etichettatura dei prodotti alimentari** (art. 3-bis);
- di **società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)** (art. 3-quater, comma 3);
- di **procedure del Codice degli appalti** (art. 5);
- di **SISTRI** (art. 6);
- di **servizi di pagamento e di PEC** (art. 8);
- di procedure e di rilascio di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica (art. 8-bis);
- di **tecnologie basate sui registri distribuiti (Blockchain)** e gli "*smart contract*" (art. 8-ter);
- di trasporto di persone mediante **servizi di noleggio con conducente (NCC)** (art. 10-bis);
- di **enti del Terzo settore** (art. 11-sexies, commi 1 e 2).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

9.1. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Misure in materia di Enti del Terzo settore

I **commi 8-bis e 8-ter**, dell'articolo 1, apportano **modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore**.

In particolare, il **comma 8-bis**, alla lettera b), sostituisce integralmente il comma 52 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e **posticipa l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES** per alcuni enti del Terzo settore, disposta dalla medesima legge di bilancio 2019 (comma 51) a partire dal 1° gennaio 2019.

Per effetto delle modifiche in esame, il contenuto del comma 52 viene integralmente sostituito: la nuova formulazione posticipa l'abrogazione delle suddette agevolazioni tributarie, che trova applicazione non più dal 1° gennaio 2019, ma a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale, come previsto dal nuovo comma 52-bis.

Il nuovo comma 52-bis stabilisce infatti che, con successivi provvedimenti legislativi dovranno essere individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, garantendo il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore.

Di conseguenza, fino a quando non saranno individuate le ulteriori misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, il richiamato articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 trova piena applicazione; dunque sino a tale momento **permane la riduzione a metà dell'IRES nei confronti degli enumerati enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici**, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari. In ragione del permanere della riduzione IRES per il terzo settore, il comma 8-bis, lettera a), modifica il comma 34 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), introducendo il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.

Con le modifiche in esame si dispone esplicitamente il divieto di cumulo tra la predetta aliquota agevolata al 15 per cento e l'abbattimento a metà dell'IRES (al 12 per cento) disposta per gli enti del Terzo settore individuati dall'articolo 6 del D.P.R. n. 601/1973.

Il **comma 8-ter** reca la copertura finanziaria delle norme così introdotte, quantificando gli oneri per il bilancio dello Stato in 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

9.2. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Misure di semplificazioni in materia di imprese e di lavoro - Confermata l'eliminazione del LUL telematico e di altri registri di carico e scarico

1) L'articolo 3, comma 1, elimina l'obbligo della modalità telematica per la tenuta del **Libro unico del lavoro (LUL)**.

Più nel dettaglio, l'articolo in esame abroga l'articolo 15 del D.Lgs. 151/2015 che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2019 (termine originariamente fissato al 1° gennaio 2017 e differito, da ultimo, dall'art. 1, comma 1154, della L. 205/2017), che il **Libro unico del lavoro** fosse tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che demandava ad apposito decreto ministeriale l'individuazione delle modalità tecniche ed organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel citato Libro unico.

Ricordiamo che il Libro unico del lavoro è stato istituito, in sostituzione, in particolare, del libro matricola e del libro paga, dall'articolo 39 del D.L. 112/2008 (convertito dalla L. n. 133/2008), nell'ambito dell'introduzione di alcune misure di semplificazione per quanto riguarda gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro.

2) Nei successivi commi dello stesso articolo 3 vengono dettate ulteriori misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro vengono.

I **commi 1-bis e 1-ter** eliminano per i **produttori e i confezionatori di burro** l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico sopprimendo, conseguentemente, l'obbligo di provvedere alla dematerializzazione dello stesso registro. A tal fine viene abrogato il comma 7 dell'art. 1-bis del D.L. 91/2014 (convertito dalla L. 116/2014)

3) Il comma 1-quater interviene sull'articolo 60 del testo unico sul vino (legge n. 302 del 2016) che ha previsto il registro per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune **sostanze zuccherine**, eliminando, al comma 1, l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per la categoria dei grossisti e sopprimendo il comma 2 che prevede l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico a tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui sopra (il testo esenta da tale obbligo le industrie farmaceutiche, i commercianti al dettaglio, coloro che somministrano alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita, coloro in possesso di un registro di carico e scarico o in possesso dell'apposito registro dall'Ufficio delle dogane)

4) Il comma 1-nonies interviene sull'art. 12, comma 1, del regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di **sfarinati e paste alimentari** (D.P.R. n. 187/2001), eliminando gli obblighi di comunicazione al Ministero delle politiche agricole, ai quali sono attualmente tenuti i **produttori di sfarinati e paste alimentari** diretti alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo nonché destinati all'esportazione.

Mediante l'abrogazione dei commi 3 e 5 del predetto articolo, elimina inoltre le disposizioni relative all'obbligo di tenuta del **registro di carico e scarico** nel quale vanno annotate le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dal suddetto regolamento, nonché le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari non destinati al mercato nazionale ed i prodotti finiti.

Il **comma 1-decies** abroga la previsione di cui all'art. 1-bis, comma 6, del D.L. 91/2014 (convertito dalla L. n. 116/2014) per cui il predetto registro di carico e scarico è **dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN** nonché le disposizioni attuative del DPR 187/2001 relative al sistema telematico per la gestione delle comunicazioni riguardanti gli sfarinati e le paste alimentari (DM 17 dicembre 2013) e alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

9.3. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Ridotti i tempi per il deposito degli atti costitutivi delle SpA

L'**articolo 3, comma 1-quinquies**, novellando l'art. 2330 del Codice civile, **riduce da 20 a 10 giorni** il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società per azioni deve depositarlo presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui sede è stabilita la sede sociale.

Tale disposizione:

a) avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e precisamente dal 13 febbraio 2019;

b) si applicherà, secondo il nostro parere, oltre che alle società per azioni.

- alle **società in accomandita per azioni** (per il richiamo fatto dall'art. 2454 C.C.);

- alle **società a responsabilità limitata** (per il richiamo fatto dal comma 3, dell'art. 2463 C.C.);

- alle **società cooperative** (per il richiamo fatto dal comma 1 dell'art. 2519 C.C. e dall'art. 2523 C.C.).

Da notare, tuttavia, che l'art. **2523**. (rubricato: *Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società*), come formulato dal D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successivamente modificato con avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2003, stabilisce che **"Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330"**.

Tale articolo, pur non venendo espressamente modificato, riteniamo che la riduzione dei tempi in questione valga anche per le società cooperative.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

9.4. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Ridotta la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale per l'attività di tintolavanderia

L'**articolo 3, comma 1-octies**, novellando l'articolo 2, comma 2, lettera a), della L. 84 del 22 febbraio 2006 (recante *"Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia"*), modifica un requisito per la nomina a responsabile tecnico per l'esercizio dell'attività professionale di **tintolavanderia**, **riducendo da**

450 a 250 ore complessive nell'arco di un anno la **durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale** da svolgersi dall'interessato.

Ricordiamo che inizialmente la durata dei corsi di qualificazione tecnico-professionale era stata fissata dalla L. n. 84/2006 in "**almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni**".

Successivamente, per effetto del disposto di cui all'art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 26 marzo 2010, emanato in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, la durata fu ridotta ad "**almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno**".

Pertanto, a decorrere dal 13 febbraio 2019, per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese devono designare un **responsabile tecnico** in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal **possesso di almeno uno dei seguenti requisiti**:

a) **frequenza di corsi** di qualificazione tecnico-professionale **della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno**;

b) **attestato di qualifica** in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) **diploma** di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;

d) **periodo di inserimento** presso imprese del settore non inferiore a:

1) **un anno**, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) **due anni** in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

3) **tre anni**, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'attività di tintolavanderia clicca qui.](#)

9.5. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Disposizioni in materia di Start-up e PMI innovative

All'articolo 3, i **commi 1-sexies e 1-septies** modificano la disciplina delle **Start-up** e delle **PMI innovative**, allo scopo di semplificare gli obblighi informativi a carico di tali categorie di imprese e snellire gli adempimenti richiesti per il mantenimento delle agevolazioni ad esse concesse dalle norme vigenti.

1) In particolare il **comma 1-sexies** dell'articolo 3 **modifica la disciplina delle Start-up innovative e degli incubatori certificati**, di cui al decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, con le modifiche in esame:

- viene **abrogato il comma 14** dell'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, così **eliminando l'obbligo**, per la Start-up innovativa e l'incubatore certificato, **di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del Registro delle imprese le informazioni richieste dalla legge ai fini dell'iscrizione nella medesima sezione speciale** (indicate, rispettivamente, nei commi 12 e 13).

- viene **novellato il comma 15**, consentendo al rappresentante legale della Start-up innovativa o dell'incubatore certificato di **attestare il mantenimento del possesso dei requisiti** costitutivi non solo entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto dalle norme vigenti), ma **anche entro il termine di 7 mesi**, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (ai sensi del comma secondo dell'art. 2364 c.c.);

- viene **inserito il comma 17-bis**, che consente alla Start-up innovativa e all'incubatore certificato di inserire le informazioni necessarie nella apposita piattaforma informatica *startup.registroimprese.it*, in sede di iscrizione nella sezione speciale, **aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno** in corrispondenza del deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai fini di condivisione delle stesse.

2) Il **comma 1-septies** novella l'art. 4 del D.L. 3/2015, convertito dalla L. 33/2015, relativo alle **PMI innovative**, con **disposizioni simmetriche a quelle introdotte dal precedente comma 1-sexies per le Start-up innovative**, volte nel complesso a snellire gli adempimenti a carico di dette categorie di imprese. In particolare, con le modifiche in esame:

- novellando il comma 6 dell'articolo 4 del D.L. n. 3/2015, si consente al rappresentante legale delle PMI innovative di attestare, con dichiarazione depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio (come già previsto), così come **entro il termine di 7 mesi**, nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (come previsto dal comma secondo dell'art. 2364 c.c.);

- con l'inserimento del comma 6-bis all'articolo 4), si consente alla PMI innovativa di inserire le informazioni necessarie nella piattaforma informatica *startup.registroimprese.it* in sede di iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, aggiornandole o confermandole **almeno una volta all'anno** in corrispondenza del deposito dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti costitutivi, anche ai fini di condivisione delle stesse informazioni ai sensi del comma 2.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulle Start-up innovative clicca qui.](#)

9.6. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Semplificazioni sulle procedure di denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo - Acquisizione d'ufficio dei dati da parte dell'INPS dal fascicolo aziendale

Novità per i datori di lavoro riguardano il settore dell'agricoltura, con **semplificazioni sulle procedure di denuncia aziendale (D.A.)**.

1) **Denuncia aziendale.** Ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati, i datori di lavoro agricolo sono tenuti, ai sensi dell' art. 5 del D.Lgs. n. 375 del 1993 e successive modificazioni, a presentare all'INPS la **denuncia aziendale** con la quale si comunica l'esatta situazione aziendale rilevabile alla data di presentazione della denuncia medesima.

Dal 2006, tale presentazione deve avvenire **per via telematica** e, dal 2010, utilizzando il canale ComUnica.

La denuncia aziendale deve contenere i **seguenti dati**:

- *Ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;*
- *Generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;*
- *Numero dei capi di bestiami allevati;*
- *Attività complementari accessorie all'attività agricola;*
- *Indicazione della ditta intestata al catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni Condotti;*
- *Parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.*

La **denuncia aziendale** va compilata sul modello predisposto dall'INPS e presentata entro 30 giorni dalla data di inizio attività.

Previste sanzioni nei confronti del datore di lavoro che ha omesso o attestato il falso sulla denuncia aziendale.

Nel caso vi siano **modificazioni dei dati dichiarati**, la denuncia di variazione va presentata non oltre i 30 giorni dalle avvenute modifiche.

Recentemente, l'INPS, con il **messaggio n. 3879 del 18 ottobre 2018**, ha comunicato di aver implementato la procedura di trasmissione telematica della denuncia aziendale obbligatoria per i datori di lavoro che occupano operai a tempo determinato ed indeterminato nel settore agricolo.

L'implementazione si è resa necessaria per facilitare l'attività di verifica amministrativa e per semplificare gli adempimenti delle aziende.

2) **Fascicolo aziendale.** L'elemento che all'interno del SIAN è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola è il **fascicolo aziendale**.

Nell'ottica di fornire una struttura organica e coerente delle informazioni proprie di una azienda agricola, il legislatore, con il DPR 503/1999 e con il Decreto legislativo 99/2004, ha infatti individuato il modello tecnico-organizzativo di riferimento costituito dal fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale rappresenta, pertanto, un contenitore unico, omogeneo, aggregato e certificato di tutte le informazioni che caratterizzano l'azienda agricola.

3) **Le novità introdotte.** L'**articolo 3, comma 1-undecies**, introduce la possibilità per l'INPS di **acquisire d'ufficio** determinati dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo **dal fascicolo aziendale** istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole.

Nel dettaglio, il nuovo comma 1-undicesimo dispone che i dati che possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS - tra quelli previsti per la denuncia aziendale che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 375/1993, i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole - sono quelli che concernono:

- l'ubicazione, la denominazione e l'estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;

- l'indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;

- il numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento.

I suddetti dati vengono **acquisiti dal fascicolo aziendale** (di cui all'art. 9 del D.P.R. 503/1999), istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole e gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), riepilogativo dei dati aziendali e finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni richieste (ex art. 3 del richiamato D.P.R. 503/1999). Inoltre, i medesimi dati vengono indicati dalle imprese agricole nel caso in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

9.7. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Nuove disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

L'articolo 3-bis apporta talune **modifiche all'articolo 4 della legge n. 4 del 3 febbraio 2011** (recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari"), abrogandone i commi 1 e 2, 4 e 4-bis, sostituendo i commi 3 e 10, e modificando, con una disposizione di risulta, i commi 6 e 12.

In Italia l'obbligo di indicazione d'origine esiste solo per i **prodotti lattiero caseari**, per la **pasta** e per il **riso**, per il **pomodoro**.

L'Unione europea ha esteso l'obbligo anche alla **carne fresca**, alla **frutta**, alla **verdura fresche**, alle **uova**, al **miele**, all'**olio extravergine di oliva** e al **pesce**, lasciando però fuori, ad es. i salumi e prosciutti, i succhi e marmellate.

Con questa nuova disposizione viene data la possibilità di **estendere a tutti i prodotti alimentari l'etichettatura obbligatoria con l'indicazione del luogo di provenienza geografica degli alimenti**.

La disposizione sull'obbligo di indicare in etichetta l'origine e la provenienza, per essere operativa, necessita tuttavia, di un **apposito decreto esecutivo**.

In particolare con l'articolo 3-bis:

1) vengono abrogati i commi 1 e 2 che prevedono:

a) di riportare nell'etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati e non, l'indicazione del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale (comma 1);

b) di riportate, per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione e nella produzione di prodotti (comma 2);

2) viene sostituito il comma 3 con tre nuovi commi nei quali si dispone che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore agroalimentare, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e previo espletamento della procedura di notifica, dovranno essere definiti:

a) i **casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria**, fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM);

b) le **categorie specifiche di alimenti** per i quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza (comma 3-bis).

c) l'**obbligo di indicazione del luogo di provenienza**, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 1169/2011, quando si verificano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 775/2018. Nel dettaglio si tratta del caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito alla provenienza reale dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero, altrimenti, far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza.

Ricordiamo che il **regolamento di esecuzione (UE) 2018/775** della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Esso si applica quando

il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche.

Una indicazione difforme del Paese di origine rispetto a quella reale si configura come violazione dell'articolo 7 in materia di pratiche leali di informazione (comma 3-ter).

3) vengono abrogati i commi 4 e 4-bis;

4) apportate correzioni ai commi 6, 11 e 12 di carattere tecnico conseguenti all'aver previsto un unico decreto attuativo e non più una pluralità come nel testo attualmente vigente;

5) viene sostituito il comma 10, prevedendo che per le violazioni relative all'obbligo di indicazione dell'origine del prodotto si applicano le **sanzioni** di cui al **decreto legislativo n. 231 del 15 dicembre 2017**.

Infine, al comma 2, si prevede che la disposizione in esame entri **in vigore tre mesi dopo la data di notifica alla Commissione europea** di cui viene data comunicazione con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge n. 4/2011 clicca qui.](#)

9.8. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Semplificazioni per le SRLS - Scioglimento e messa in liquidazione anche con atto privo delle formalità dell'atto pubblico

L'articolo 3-*quater* detta varie misure di semplificazione, che intervengono in materia di:

- **pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi**,
- **pubblicazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato**,
- **società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)**,
- **disciplina dell'iperammortamento**.

In particolare, il **comma 3** detta disposizioni concernenti le **società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)**, di cui all'art. 2463-bis C.c. al fine di garantire una più uniforme applicazione della normativa concernente le stesse e, più in generale, di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per le imprese.

Per le suddette società a responsabilità limitata semplificata, è introdotta la possibilità di redigere l'**atto di scioglimento o messa in liquidazione** oltre che per atto pubblico, anche **per atto sottoscritto con le modalità della firma digitale e della firma elettronica autenticata**, nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Tale atto, privo delle formalità richieste dall'atto pubblico, dovrà tuttavia:

- a) essere redatto secondo un **apposito modello standard** che dovrà essere approvato con un decreto del Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, e
- b) **trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2463-bis l'atto costitutivo delle SRLS deve essere redatto **per atto pubblico** in conformità al modello tipizzato approvato con decreto del Ministro della Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012.

Si ricorda inoltre che l'art. 2484 C.c., al comma 1, disciplina la cause di scioglimento delle società di capitali prevedendo la forma dell'**atto pubblico notarile**.

La possibilità di prescindere dall'atto pubblico notarile per lo scioglimento delle SRL, limitatamente ad alcune delle cause previste dall'art. 2484 c.c., è stata peraltro già avallata da una **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2014, Prot n. 0094215**, il quale, recependo un indirizzo ormai prevalente proveniente dal mondo notarile e dai dottori commercialisti, ritiene che sia da considerare legittima la delibera assembleare mediante la quale sono nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l'ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall'art. 2484 C.c. che non rappresentino un'espressione della volontà dei soci tesa a modificare l'atto costitutivo societario.

La disciplina della **firma elettronica** e della **firma elettronica autenticata** sono contenute rispettivamente negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

In particolare l'art. 24 dispone che la **firma digitale** deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

L'art. 25 riconosce alla stregua della sottoscrizione autenticata (art. 2703 C.c.) la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di **firma elettronica avanzata autenticata** dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione della firma elettronica, consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento della SRLS clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota ministeriale n. 94215/2014 clicca qui.](#)

9.9. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Misure correttive al Codice degli appalti - Dettate norme in materia di semplificazione e di accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria

L'articolo 5, recante norme in materia di **semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria**, interviene sull'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione.

Più nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 5 **modifica il comma 5 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016** (Codice dei contratti pubblici), **sostituendo la lettera c) con tre nuove lettere.**

Come precisa la relazione illustrativa, l'articolo 5 interviene sul codice dei contratti pubblici al fine di *"allineare il testo dell'articolo 80, comma 5, lettera c) del codice alla direttiva 2014/24/UE, articolo 57, par. 4, che considera in maniera autonoma le quattro fattispecie di esclusione indicate erroneamente, a titolo esemplificativo nell'attuale lettera c)..."*.

La lettera c) come riformulata prevede che possa essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che esso si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Rispetto alla formulazione vigente quindi è soppresso il più volte citato elenco delle cause di esclusione.

Ai sensi delle **nuove lettere c-bis) e c-ter)** le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore, qualora l'operatore economico abbia:

- **tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante** o di **ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio** oppure **abbia fornito**, anche per negligenza, **informazioni false o fuorvianti** suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lettera c-bis);

- dimostrato significative o persistenti **carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione** che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (lettera c-ter).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

9.10. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Soppressione del SISTRI - Nasce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

L'articolo 6 conferma la **soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)** a decorrere dal 1° gennaio 2019 e - fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente - dispone l'applicazione dei **meccanismi di tracciabilità tradizionali** (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

1) Il comma 3, come riscritto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione (a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e precisamente **dal 13 febbraio**

2019) del **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente.

Lo stesso comma elenca i soggetti obbligati ad iscriversi al Registro ed i termini per l'iscrizione.

2) Il **comma 3-bis** riguarda la **disciplina del Registro**, che sarà regolamentato con apposito decreto interministeriale, che dovrà fissare le modalità di organizzazione e di funzionamento, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori,

3) Il **comma 3-ter** contiene le disposizioni collocate nel comma 3 del testo iniziale del decreto-legge.

Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del "*Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*", la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita effettuando i **tradizionali adempimenti** previsti dagli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, vale a dire tramite la **tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico**, dei **formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)** per il trasporto degli stessi, e la **trasmissione annuale del MUD** (modello unico di dichiarazione ambientale). Tali adempimenti, in virtù del l'art. 194-bis, **potranno essere effettuati anche in formato digitale**.

Il comma in esame prevede altresì l'**applicazione**, nel periodo transitorio (cioè dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), **delle sanzioni** previste dall'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 e che riguardano la mancata o non corretta compilazione degli adempimenti "tradizionali" (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto).

4) Il **comma 3-quater** dispone che l'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un **diritto di segreteria** e di un **contributo annuale**, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

Lo stesso comma disciplina anche la **copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Registro elettronico**. Per il 2019 vengono stanziati 1,61 milioni di euro. A decorrere dal 2020, agli oneri di funzionamento si provvede con i **proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale**.

5) Il **comma 3-quinquies** prevede l'erogazione di **sanzioni amministrative pecuniarie** per:

- la violazione dell'obbligo di iscrizione;
- il mancato o parziale versamento del contributo;
- le violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento.

I termini per l'iscrizione al Registro, le modalità di organizzazione e di funzionamento del Registro, nonché quelle per l'iscrizione dei soggetti obbligati allo stesso, gli importi e le modalità di versamento del contributo a carico dei soggetti iscritti, gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e gli importi delle sanzioni saranno individuati da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente, da emanarsi in attuazione del comma 3-bis e da **aggiornare ogni tre anni**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI clicca qui.](#)

9.11. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Le prospettive del sistema dei servizi di pagamento e la riforma della PEC

1) L'**articolo 8** dispone il trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei **compiti relativi alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento**.

Tale piattaforma è dedicata all'effettuazione di **pagamenti con modalità informatiche** che devono essere obbligatoriamente accettati dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici e dalle società a controllo pubblico.

A tali fini sarà costituita, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una **società per azioni interamente partecipata dallo Stato** per lo svolgimento delle suddette attività relative alla piattaforma tecnologica, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (le cui modalità di verifica e vigilanza saranno definite nello statuto della istituenda società).

In particolare, i **commi 1 e 2** concernono la **gestione e i compiti relativi alla piattaforma tecnologica** per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di

pagamento abilitati, volta ad assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Secondo la disciplina vigente, i soggetti abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma.

Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico; e consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma anche per il pagamento spontaneo di tributi, così come accettano altre forme di pagamento elettronico.

In base all'articolo 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (CAD), la piattaforma tecnologica per l'interconnessione per i pagamenti elettronici è messa a disposizione - attraverso il Sistema pubblico di connettività - dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Su tale previsione incide l'articolo in esame. Il comma 1 prevede infatti che **la gestione della piattaforma**, così come lo svolgimento dei compiti che la riguardano, siano **trasferiti dall'AgID alla Presidenza del Consiglio dei ministri**.

I nuovi **commi da 1-bis a 1-quinquies** riguardano lo **svolgimento delle funzioni per l'attivazione dell'Agenda digitale**.

In primo luogo è disposto il **prolungamento del mandato del Commissario straordinario** in carica per l'attivazione dell'Agenda digitale (nominato con il D.P.C.M. 25 ottobre 2018) dal 15 settembre 2019 **al 31 dicembre 2019 (comma 1-bis)**.

Al contempo, è prevista l'attribuzione, **dal 1° gennaio 2020**, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (come definita dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 179 del 2016, che disciplina la nomina commissariale). Tali funzioni sono esercitate dalla Presidenza del Consiglio mediante proprie strutture (**comma 1-ter**).

Gestione e compiti della piattaforma tecnologica, che cessano di spettare così all'AgID, saranno quindi attribuiti, come dispone il comma 2, ad **una società per azioni interamente partecipata dallo Stato**, di cui si è detto sopra.

Il **comma 3** pone in capo alla Presidenza del Consiglio le **funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico** delle pubbliche amministrazioni, onde rendere "capillare" la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma.

I **commi 4 e 5** novellano alcune disposizioni transitorie contenute nel D.Lgs. n. 217 del 2017, correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta modificativo del codice dell'amministrazione digitale.

L'articolo 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017 prevede, per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare – a decorrere dal 1° gennaio 2019 - esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico. Tale termine viene **posticipato al 31 dicembre 2019** (comma 4).

Lo stesso articolo 65 del D.Lgs. n. 217 del 2017, al comma 7, prevede l'abrogazione dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, relativo alla **posta elettronica certificata** ed alla **notificazione del documento informatico trasmesso per via telematica**.

Il **comma 5**, sostituendo il comma 7, posticipa e condiziona siffatta abrogazione, al momento in cui intervenga un decreto del Presidente del Consiglio (sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali) che adotti le misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata alla disciplina del codice dell'amministrazione digitale ed europea (regolamento UE n. 190 del 23 luglio 2014) circa l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.

2) La norma ha un contenuto composito che disegna una vera e propria rivoluzione per la nostra posta elettronica certificata (PEC).

È significativo, infatti, che l'abrogazione dell'art. 48 (*norma di riferimento della posta elettronica certificata*), venga espressamente **subordinata all'adozione di un D.P.C.M.** che detti le condizioni per garantire la conformità della nostra PEC alle disposizioni del Regolamento UE n. 910 del 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Il messaggio è dunque chiaro: la nostra posta elettronica certificata **dovrà diventare un servizio di recapito certificato**, ai sensi dell'art. 44 del suddetto regolamento e dovrà dunque fornire garanzie che ad oggi non è in grado di fornire.

La norma europea prevede infatti che tali tipologie di servizi debbano soddisfare i seguenti requisiti:

a) sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;

b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l'identificazione del mittente;

c) garantiscono l'identificazione del destinatario prima della trasmissione dei dati;

d) l'invio e la ricezione dei dati sono garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico avanzato di un prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo da escludere la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati;

e) qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine di inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi;

f) la data e l'ora di invio e di ricezione e qualsiasi modifica dei dati sono indicate da una validazione temporale elettronica qualificata.

Ad oggi il nostro servizio non garantisce appieno i requisiti di cui alle lettere b) e c) ed è dunque sul quel fronte che si dovranno concentrare gli sforzi del legislatore anche per poter così garantire finalmente la piena applicabilità di altre disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Nel momento in cui la PEC diventerà **servizio di recapito certificato qualificato** verrà garantita l'identificazione del mittente e diventerà operativa una modalità di dialogo con la P.A. tesa certamente a semplificare le relazioni.

L'obiettivo fondamentale di questo provvedimento comunitario è quello dell'**eliminazione delle barriere esistenti all'impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri** almeno per l'autenticazione nei servizi pubblici. Il Regolamento, difatti, non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell'identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri, ma intende **garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un'identificazione e un'autenticazione sicura**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

9.12. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Misure di semplificazione in materia di procedure e di rilascio di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica - Semplificazioni per l'autorizzazione archeologica

L'articolo 8-bis (rubricato "Misure di semplificazione per l'innovazione") prevede **semplificazioni in materia di procedure e rilascio di autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica**, apportando in tal senso modifiche al D.Lgs. n. 33 del 15 febbraio 2016, che in attuazione della direttiva 2014/61/UE, ha previsto misure per **ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga** ed al Codice delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, si prevedono, tra l'altro:

- **semplificazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica;**
- **semplificazioni per l'autorizzazione archeologica (comma 2-bis);**
- **l'esenzione per le minitricce dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (comma 2.ter);**
- **lo snellimento delle procedure per la realizzazione, nei condomini, degli interventi per la banda ultralarga.**

1) Il **comma 2** apporta le seguenti modifiche all'articolo 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, prevedendo che:

- nel caso di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la realizzazione di opere civili o di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, venga presentata una **istanza unica**;
- rilascio dell'autorizzazione comporti l'autorizzazione non solo alla effettuazione degli scavi ma anche delle eventuali opere civili;
- per gli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, l'autorizzazione relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, sia rilasciata **entro il termine di novanta giorni** (anziché 120 giorni) dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza, a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica.

2) Il **comma 3** modifica l'allegato B del D.P.R. n. 31/2017 (*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*), che elenca gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.

Nello specifico nel nuovo punto B10 dell'allegato B, sostituito dal comma 3 in commento, si sottrae al procedimento autorizzatorio semplificato **l'installazione di cabine per impianti tecnologici a rete** all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore al sito nel suo complesso.

3) Il **comma 4** introduce un nuovo comma 3-bis all'articolo 26 del codice della strada, che prevede, nel caso di interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il **rilascio del nulla osta nel termine di 15 giorni** dalla ricezione della richiesta da parte del Comune.

4) Il **comma 5** modifica l'articolo 94, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), introducendo un termine di **40 giorni** (anziché 60) per il rilascio dell'autorizzazione per interventi finalizzati alla installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.

Sull'argomento si segnala una pubblicazione dell'ANCI dal titolo "**L'infrastrutturazione digitale del territorio in Banda Ultra Larga: procedure, obblighi e strumenti per i Comuni**".

La pubblicazione è stata emanata al fine di aiutare i Comuni nella gestione degli interventi di realizzazione di infrastrutture digitali in banda larga e ultra larga nel territorio, messi in campo dagli operatori di telecomunicazioni sia nell'ambito dei propri piani di investimento privati sia all'interno della più ampia Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della pubblicazione ANCI clicca qui.](#)

9.13. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Definite le tecnologie basate sui registri distribuiti (Blockchain) e gli "smart contract" - Italia si pone tra i paesi apripista di questa nuova tecnologia in Europa

L'articolo 8-ter prevede la definizione normativa sia delle **tecnologie basate su registri distribuiti (Blockchain)** che degli **"Smart contract"**.

L'Italia è stata tra i primi Paesi al mondo a disciplinare la **firma digitale**, uno dei primi Paesi europei a notificare il **sistema nazionale per l'identità digitale** ed oggi, con l'emanazione di questa nuova norma che riconosce la piena validità della blockchain e degli smart contract, si conferma **apripista di questa nuova tecnologia in Europa**.

1) Le **"tecnologie basate su registri distribuiti" (Blockchain)** vengono definite dal comma 1, come *"le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturealmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili"*.

Il **comma 3** prevede che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie blockchain produca gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

Il **comma 4** rimette all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) l'individuazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, degli standard tecnici che le tecnologie blockchain dovranno possedere, affinché tali tecnologie possano produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui al comma 3.

2) Per quanto riguarda gli **"Smart contract"**, il **comma 2** li definisce come *"un programma per elaboratore che opera su tecnologie blockchain e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse"*.

Si dispone inoltre che gli smart contract *"soddifino il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con linee guida da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge"*.

Secondo Massimo Giuliano (membro del Gruppo di esperti blockchain istituito dal Ministero dello sviluppo economico) l'intervento del legislatore italiano in materia di tecnologia dei registri distribuiti (blockchain) **solleva diversi dubbi**: dalla definizione delle DLT (*Distributed Ledgers Technology*), che appare troppo categorica, agli emendamenti sugli smart contract, che si presterebbero a creare più problemi di quanti ne risolvano.

In tale cornice si inserisce l'iniziativa del Governo di **istituire un Gruppo di esperti in blockchain e in intelligenza artificiale** per predisporre una strategia nazionale sull'utilizzo di queste tecnologie, con lo scopo di approntare gli strumenti normativi e tecnici e le risorse per la loro diffusione.

A ciò si aggiunga l'iniziativa di 23 paesi europei di dare vita alla **European Blockchain Partnership**, alla quale, recentemente, ha aderito anche l'Italia, che punta a favorire la collaborazione tra gli Stati membri per lo scambio di esperienze, sia sul piano tecnico sia su quello della regolamentazione, e che dovrebbe portare alla progettazione e il lancio di una Blockchain dell'Unione Europea.

Ricordiamo, infine, che l'Italia ha sottoscritto il 4 dicembre 2018 una **dichiarazione sullo sviluppo della Blockchain nell'ambito del MED7**, il gruppo costituito da sette Paesi del Sud Europa (Italia, Spagna, Francia, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo).

In relazione agli *smart contract*, si segnala uno studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, dal titolo **"Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita"**.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della pubblicazione UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della dichiarazione ministeriale clicca qui.](#)

9.14. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Modifica alla disciplina del trasporto di persone mediante servizio di noleggio con conducente (NCC)

E' necessario innanzitutto evidenziare che l'art. 1, comma 2, della legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018, ha disposto **l'abrogazione del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143**, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge (A.C. 1478), recante analoghe disposizioni sul servizio di **noleggio con conducente (NCC)**.

Lo stesso comma ha altresì disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 143/2018, che è **rimasto in vigore dal 30 dicembre 2018 al 12 febbraio 2019**.

Il contenuto del D.L. n. 143/2018 è stato **riversato nell'articolo 10-bis**, introdotto dalla legge di conversione n. 12/2019.

Tale articolo, che consta di nove commi, apporta una serie di **modifiche agli articoli 3, 10 e 11 dalla legge n. 21 del 1992**, introducendo rilevanti novità che sintetizziamo nei seguenti 11 punti.

1) La richiesta del servizio di noleggio con conducente può essere effettuata sia **presso la sede** che **presso la rimessa** dell'esercente il servizio, **anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici**.

2) La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere **situate nel territorio del comune** che ha rilasciato l'autorizzazione.

IE' possibile per il vettore disporre di **ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana** in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti e **salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019**.

In ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali è prevista una **disciplina derogatoria per le sole Regioni Sicilia e Sardegna**. Con riguardo a tali Regioni l'autorizzazione rilasciata in un Comune della Regione è **valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate sede operativa e almeno una rimessa**.

3) Fino alla data di adozione delle deliberazioni della Conferenza unificata e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (30 dicembre 2018), l'inizio di un nuovo servizio, fermo l'obbligo di prenotazione, **può avvenire senza il rientro in rimessa** anche quando il servizio è svolto **in esecuzione di un contratto concluso in forma scritta tra il vettore ed il cliente**, avente data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge e debitamente registrato, da tenere a bordo o in sede e da esibire in caso di controlli.

4) I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell'abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, **possano mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione**, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l'intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell'abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

Il **rapporto con un sostituto alla guida** può essere regolato o con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti ovvero anche in base ad un contratto di gestione.

Da notare che, rispetto alla disciplina previgente, viene soppresso il riferimento al limite temporale di 6 mesi.

5) Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, **anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici**.

Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente **devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse**.

In deroga a questo obbligo, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire **senza il rientro in rimessa**, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, **più**

prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per quanto riguarda le regioni **Sicilia e Sardegna**, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale.

6) Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un **foglio di servizio in formato elettronico**, le cui specifiche dovranno essere stabilite da un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno, **entro il 30 giugno 2019**.

Fino all'adozione di tale decreto, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una **versione cartacea** dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

7) E' in ogni caso **consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione** del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

8) Presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà essere istituito un **registro informatico pubblico nazionale** delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente (NCC) effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante.

Non sono compresi nel registro i servizi effettuati con velocipedi (biciclette e veicoli assimilati), autobus, quadricicli e veicoli a trazione animale.

9) Fino al 31 marzo 2019 sono sospese:

a) le **sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21**, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della medesima legge, come modificati dalla norma in esame;

b) le **sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada**, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

10) A decorrere dal 30 dicembre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143/2018) e fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese Taxi e NCC, è **vietato il rilascio di nuove autorizzazioni per il solo servizio di noleggio con conducente** con autovettura, motocarozzetta e natante. Non è previsto un analogo divieto di rilascio delle licenze taxi.

11) Con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, dovrà essere **disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche** che intermediano tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del NCC clicca qui.](#)

9.15. L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Nuove disposizioni in materia di Enti del Terzo settore

L'**articolo 11-sexies**, introdotto al Senato, detta disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore.

1) I commi 1 e 2 dell'articolo in esame prevedono talune eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB") e pertanto detti enti sono da considerarsi inclusi nell'ambito del Terzo Settore.

Il **comma 1** modifica l'**articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017** che ha revisionato la disciplina in materia di **impresa sociale**, con particolare riferimento alle attività di coordinamento, direzione e controllo.

Tale norma stabilisce che le **società costituite da un unico socio persona fisica**, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Con le modifiche in esame viene **prevista un'eccezione a tali limitazioni**, e dunque il divieto non vale per le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB"), *"in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione*

degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima".

2) Con ulteriore intervento, con il **comma 2**, viene modificato anche l'**articolo 4, comma 2, del D-Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017** (Codice del Terzo settore), il quale prevede l'elenco degli enti che non ricadono nell'ambito di applicazione del Codice. In particolare, **non sono enti del terzo settore** le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile (disciplinati dall'articolo 32, comma 4 del Codice). Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

La modifica introdotta dal comma 2 dell'articolo 11-sexies esclude, altresì, dall'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore "le associazioni o fondazioni di diritto privato ex *Ipab* derivanti dai processi di trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza", che risultano in tal modo incluse fra gli enti del Terzo settore.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge 12/2019 di conversione del D.L. n. 135/2018, clicca qui.](#)

10. I CONDHOTEL - Entro il prossimo 6 marzo le Regioni devono aver adeguato i propri ordinamenti alle disposizioni dettate dal D.P.C.M. n. 13 del 2018

Il **21 marzo 2018** è entrato in vigore il **decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018 n. 13** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018), recante "Regolamento recante la definizione delle **condizioni di esercizio dei condhotel**, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

Ricordiamo che tale decreto - quale fonte normativa della nuova fattispecie del "condhotel" - è arrivato **dopo tre anni** dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. "**Decreto Sblocca Italia**"), che ne prevedeva inizialmente la costituzione.

Finora mancava una norma relativa a queste **strutture "miste"** - che mescolano camere d'albergo e appartamenti in affitto - gestite da un unico soggetto e con la condivisione di servizi comuni.

Il comma 1 dell'art. 31 di tale decreto-legge stabilisce, infatti, che: «*Al fine di **diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 **sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel**, [...]*».

Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che con lo stesso decreto devono essere altresì stabiliti "i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma".

Il D.P.C.M. affida, sia alle **Regioni a statuto ordinario** che alle **Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano**, compiti ben precisi. Secondo quanto stabilito all'articolo 13 del D.P.C.M. n. 13/2018, alle Regioni spetta il compito di adeguare i propri ordinamenti a quanto disposto dal presente decreto **entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, e precisamente **entro il 6 marzo 2019**.

Il decreto assegna alle Regioni il ruolo di investire nei condhotel come **opportunità di riqualificazione di zone in degrado urbano e di investimento**. Alle Regioni spetta infatti il compito di **facilitare la costituzione dei condhotel, rimuovendo i vincoli di destinazione** esclusivamente alberghiera preesistenti. E' infatti necessario che questo vincolo non ci sia per poter realizzare, tramite modifica strutturale, delle unità abitative destinate alla vendita.

Al comma 1, dell'art. 11 del decreto, si legge che "Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica, le Regioni **possono prevedere**, con norme regionali di attuazione, **modalità semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni**".

Il successivo articolo 12, al fine di salvaguardare le specificità e le caratteristiche tipiche dell'ospitalità turistica territoriale, dispone che le Regioni, con atti regionali, possano **prevedere appositi strumenti di pianificazione concernenti la realizzazione dei condhotel** in modo che sia assicurata, d'intesa con ciascun Comune interessato, una adeguata proporzione fra unità abitative ad uso residenziale in condhotel e ricettività alberghiera.

Secondo ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) sono sei le regioni che fino adesso hanno inserito l'istituto del condhotel nella propria normativa sul turismo: **Lombardia, Toscana, Marche, Piemonte, Sardegna e Sicilia**. Ma si tratta però di norme scarse, che rinviano senza particolari novità al D.P.C.M. n. 13/2018 ovvero ripropongono semplicemente la definizione di condhotel, in alcuni casi quella fornita dall'art. 31 del D.L. n. 133/2014.

Per completezza di informazione, ricordiamo che i **"condhotel"** vengono definiti, all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. n. 13/2018, come **"un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)", e precisamente "pari al quaranta per cento del totale della superficie netta destinata alle camere"**.

Pertanto, per essere definito **"condhotel"**, una struttura **deve avere almeno sette camere** destinate alla ricezione alberghiera, e non **oltre il 40% della superficie destinata ad uso abitativo**.

Le unità abitative devono avere **cucina autonoma**, mentre devono **condividere il servizio di reception** e altri servizi che devono essere disponibili per tutti.

Possono esservi anche appartamenti sparsi, purchè **entro un raggio di 200 metri dal luogo del check in**.

L'introduzione del "condhotel" è una buona opportunità per gli hotel che, riqualificandosi, possono accedere a nuova liquidità attraverso la **vendita o l'affitto di parti dell'edificio**.

Per questo il decreto prevede iter semplificati per le conversioni d'uso e per le riqualificazioni edilizie, e un **credito d'imposta del 65%** sugli interventi necessari.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del D.P.C.M. n. 13/2018 clicca qui.](#)

11. I CONDHOTEL - Dal Notariato una guida alle nuove norme

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo **Studio n. 230-2018/P** di Giuseppe Trapani, dal titolo **"La modulazione del vincolo alberghiero: dalla multiproprietà ai condhotel"** (*Approvato dalla Commissione studi Pubblicitari il 30 novembre 2018*), ripercorre l'evoluzione normativa che ha portato alla creazione dei condhotel, passando in rassegna le norme sul vincolo alberghiero e il cambio di destinazione d'uso di immobili a destinazione alberghiera.

Il tutto alla luce delle novità introdotte dal **D.P.C.M. n. 13 del 22 gennaio 2018** - fonte normativa della nuova fattispecie del **"condhotel"** - che definisce le modalità per far convivere funzioni alberghiere e residenziali.

Tale decreto consente di rivisitare i rapporti tra vincolo alberghiero e destinazione turistico recettiva, rimodulando le interferenze con la disciplina sanzionatoria della lottizzazione abusiva. Ne risulta un quadro tecnico giuridico nel quale alla peculiare conformazione dell'oggetto e ai requisiti soggettivi dei soggetti che ne fruiscono, si accompagna la previsione di specifiche regole contrattuali ed urbanistiche che richiedono particolare attenzione.

Il Notariato ricorda come le tecniche di incentivazione del settore turistico nell'economia italiana siano variate nel tempo, alla ricerca di un difficile equilibrio tra **l'incentivazione del settore**, la **tutela dell'assetto territoriale e paesaggistico**, la **struttura rigida codicistica della proprietà** e del condominio e la **salvaguardia delle ragioni del consumatore**.

Nel tempo il legislatore ha diversificato l'offerta turistica, favorendo gli investimenti anche mediante la previsione di nuovi strumenti tecnico giuridici e **agevolando la partecipazione dei privati alla proprietà** delle strutture.

Nello studio vengono passate in rassegna tutte le **norme che hanno regolato il vincolo alberghiero**. Si ripercorre anche ciò che dice la **normativa circa il cambio di destinazione d'uso** nel caso di passaggio da struttura ricettiva a residenziale e viceversa.

In particolare, lo studio ricorda che il mutamento di destinazione d'uso dalla categoria "turistico - recettiva" alle altre, in specie verso la categoria "residenziale" è stato considerato un **intervento modificativo dell'uso** che deve essere definito come **rilevante**, indipendentemente dall'esecuzione di opere edilizie riguardanti o meno parti strutturali del manufatto.

Tuttavia, lo studio analizza l'evoluzione della normativa sulla questione dopo **l'introduzione di nuove 'tipologie alberghiere' come le multiproprietà e i condhotel**.

Ricordiamo che i “condhotel” sono definiti come un **esercizio alberghiero aperto al pubblico**, a gestione unitaria, **composto da una o più unità immobiliari** ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in **camere destinate alla ricettività** e, in forma integrata e complementare, in **unità abitative a destinazione residenziale**, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale del 40 per cento della superficie destinata alle camere.

In pratica sono una **tipologia innovativa di esercizi alberghieri**, in cui **convivono la destinazione alberghiera e quella residenziale**.

Gli hotel, in altre parole, possono vendere a privati stanze dotate di servizi e cucina. La vendita non deve superare il 40% della superficie dell’hotel. I privati che acquistano queste stanze **possono cambiarne la destinazione d’uso in residenziale**, usarle come case per le vacanze o affittarle ai turisti, dividendo gli incassi con l’hotel in cui sono ubicate.

Come sottolinea anche lo studio del Notariato, la **gestione dei servizi e delle camere deve essere unitaria** ed integrata e l’esercizio alberghiero deve ottenere una **classificazione minima di 3 stelle** mentre le unità abitative devono essere agibili.

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio n. 230/2018 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) Il Consiglio Nazionale dei Dottori commerciali ed Esperti contabili (CNDCEC), in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali, ha redatto il nuovo **“Schema di parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019 - 2021”**.

Il documento tiene conto delle novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2019. Lo ha reso noto il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con comunicato stampa del 4 febbraio 2019.

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» - TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

2) E’ stato pubblicato dall’INPS il **manuale d’uso del reddito di cittadinanza (RdC)** e della **pensione di cittadinanza (PdC)**.

L’INPS, in 22 FAQ, fornisce le informazioni necessarie in merito al funzionamento del reddito di cittadinanza: dal come presentare la domanda a quali sono i requisiti, gli adempimenti e l’importo.

Viene analizzata anche la **compatibilità del reddito di cittadinanza con la NASpl** e con lo svolgimento di attività lavorativa. In prospettiva di inserimento o di reinserimento nel mondo del lavoro, si delineano poi le agevolazioni previste dal decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 per l’impresa che assume disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza.

Da ultimo, si profilano le **cause di decadenza** e le **sanzioni**.

Il manuale sul reddito di cittadinanza pubblicato dall’INPS è un vademecum completo su requisiti, adempimenti, importi, ma soprattutto sulle modalità di presentazione della domanda e di utilizzo della carta RdC per beneficiare del sostegno al reddito introdotto dal decreto collegato alla legge di Bilancio 2019.

La domanda potrà essere presentata, **dal 6 marzo 2019**, presso gli uffici postali, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ovvero presso i Centri di assistenza fiscale.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del manuale clicca qui.](#)

3) Il **Garante per la protezione dei dati personali** si pronuncia sulla disciplina del **Reddito di cittadinanza** disposta dal **D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019** evidenziando **dubbi e criticità** sull’uso di dati relativi allo **stato di salute**, alle **condizioni di disagio** e alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale, **che devono godere della massima tutela**.

A giudizio del Garante, le disposizioni del D.L. n. 4/2019, presentano molte criticità in merito alla **circolazione di delicate informazioni** tra una pluralità di soggetti pubblici, al **monitoraggio e alla valutazione dei consumi** e dei comportamenti dei singoli familiari del beneficiario, e non sono sufficienti a soddisfare i requisiti richiesti dal diritto europeo con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Nello specifico il D.L. n. 4/2019 contiene **previsioni di portata generale che non chiariscono:**

- *le modalità di svolgimento delle procedure di consultazione e verifica delle varie banche dati;*
- *quali sono i soggetti pubblici coinvolti;*
- *i criteri di utilizzo di determinate categorie di informazioni.*

E' necessario – secondo il Garante - che la realizzazione di questo strumento avvenga previa adozione di misure tecniche idonee ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati (quello di minimizzazione dei dati in particolare), integrando nel trattamento le necessarie garanzie per ridurre i rischi a tutela dei diritti dei cittadini.

LINK:

[Per saperne di più e consultare la memoria del Presidente del Garante Privacy \(AS 1018\) clicca qui.](#)

4) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2019, il **decreto 28 gennaio 2018** del Ministero dello Sviluppo Economico che dispone, **a partire dal 7 febbraio**, la **riapertura dello sportello** per la presentazione da parte delle imprese delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, la c.d. **“Nuova Sabatini”**.

Le domande di cui possono essere oggetto di richieste di prenotazione presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di **marzo 2019**.

Il decreto prevede inoltre che le domande di agevolazione delle imprese presentate alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 4 dicembre 2018, data di chiusura dello sportello, e sino al 6 febbraio 2019, giorno antecedente la data di riapertura dello sportello, sono considerate **irricevibili**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) A fine 2018 le Start-up innovative costituite mediante la nuova modalità digitale sono **2.023**.

È quanto emerge dalla **10^a edizione del rapporto trimestrale** di monitoraggio pubblicato l'8 febbraio 2019 dal **Ministero dello sviluppo economico**, in collaborazione con **Unioncamere** e **InfoCamere**.

La misura, introdotta con il d.l. 3/2015 e operativa a partire dal luglio del 2016, consente un **risparmio medio stimato di 2mila euro per il solo atto di avvio**.

Nel 2018 sono state costituite online **953** startup innovative, contro le 896 del 2017, per un incremento del 6,4% su base annua. Tra le imprese innovative create nell'ultimo trimestre, **oltre 4 su 10** hanno optato per la nuova modalità (**42,8%**, in crescita rispetto al 40,0% dell'intero 2018 e al 39% del 2017).

La **Sardegna** è la regione con il più elevato tasso di adozione della misura: 7 startup su 10 (**70,8%**) avviate nell'ultimo anno sono state create online. Tale dato si deve soprattutto al notevole risultato della provincia di **Sassari** (91,7%).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

6) E' stato pubblicato, il 9 febbraio 2019, un documento, messo a punto dal gruppo di lavoro sulle società cooperative, promosso dall'Alleanza delle Cooperative e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), dal titolo **“Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali alla riforma dell'impresa sociale”**.

Il documento analizza in particolare il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dedicato alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale che è entrato in vigore il 20 luglio 2017 ed è stato già oggetto, da parte del Governo, di un decreto correttivo il 17 luglio 2018.

Dalla disciplina dell'impresa sociale nessun obbligo di adeguamento degli statuti delle cooperative sociali. È l'orientamento che emerge dal documento in questione.

Il documento ribadisce che le cooperative sociali acquisiscono lo status senza la necessità di ottemperare ad alcun onere di adeguamento o qualificazione, né dover passare il vaglio di verifiche o controlli preventivi.

Tuttavia, ferma l'inesistenza di obblighi di modifiche statutarie, **le cooperative sociali devono comunque verificare quali norme della disciplina generale del Terzo settore e dell'impresa sociale si applicano anche nei loro confronti**. In base a queste premesse, il documento passa in rassegna le prescrizioni del D.Lgs. n. 112/2017 che si applicano anche alle cooperative sociali, individuando fra le altre l'art. 7, comma 2, che vieta l'assunzione della presidenza ai rappresentanti di pubbliche amministrazioni ed enti con scopo di lucro e l'art. 9, comma 2, che stabilisce obbligo e disciplina del bilancio sociale.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

7) Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 febbraio 2019, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, **in attuazione della direttiva (UE) 2017/828** del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2007/36/CE, introduce **nuove misure volte a incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti**.

La Direttiva è volta a migliorare la governance delle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario, nel medio e lungo termine, e la facilitazione dell'esercizio dei diritti degli stessi.

Inoltre, al fine di favorire il controllo degli azionisti sulle operazioni con parti correlate (quindi a rischio *insider*) e limitare pertanto il rischio di fenomeni espropriativi realizzati con tali operazioni, la Direttiva ha introdotto specifiche previsioni volte ad assicurare un'informativa tempestiva e adeguati presidi di tutela nel processo di deliberazione di tali operazioni.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

8) E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto direttoriale 7 febbraio 2019**, che definisce la **graduatoria di ammissione alla fase istruttoria** delle domande di agevolazione presentate nell'ultimo giorno di apertura dello sportello a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto 9 marzo 2018.

Il comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e del bando clicca qui.](#)

9) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il **decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4**, che:

- *disciplina l'accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta "quota 100") (art. 14);*

- *fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026 (art. 15);*

- *stabilisce che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 1804 (cosiddetta opzione donna) (art. 16).*

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, l'INPS, con il **messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019**, ha comunicato le modalità di presentazione delle relative domande di pensione.

Con successivo **messaggio n. 402 del 29 gennaio 2019**, l'INPS l'INPS ha comunicato la **riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale**, prorogando il periodo di sperimentazione **fino al 31 dicembre 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 395/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 402/2019 clicca qui.](#)

10) Il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** ha chiesto alla **Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro** se sia consentito organizzare **un unico corso formativo** che sia valido sia come aggiornamento per i RSPP (responsabili del servizio di prevenzione e protezione), gli APP (addetto al servizio di prevenzione e protezione) e coordinatori per la sicurezza, sia come seminario per i professionisti antincendio.

La Commissione – con l'Interpello n. 1/2019 - premette che l'Allegato A dell'**Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** del 7 luglio 2016, al punto 9, disciplina l'aggiornamento per i responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione e sulla base di quanto ivi stabilito, ritiene che **non sia valida la partecipazione** a corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione dei corsi per i formatori per la sicurezza sul lavoro, e che **non sia possibile** che lo stesso evento sia configurato come corso di aggiornamento e come seminario allo stesso tempo, in base al punto 9 del citato allegato.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Interpello n. 1/2019 clicca qui.](#)

11) Rispondendo ai quesiti sottoposti dal **Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro** e da numerosi professionisti, il **Garante per la protezione dei dati personali** ha precisato **il ruolo e le responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela** alla luce del nuovo Regolamento europeo, identificandoli come **"responsabili del trattamento"** quando trattano i dati dei dipendenti dei clienti in base all'incarico da questi ricevuto.

Il Garante ha infatti chiarito che il Regolamento (UE) 679/2016, ponendosi in linea di continuità con quanto già prefigurato dalla Direttiva 95/46/CE, conferma le definizioni di **"titolare"** e **"responsabile del trattamento"**, nelle quali, il primo, resta il soggetto che "determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" e, il secondo, colui che "tratta dati personali per conto del titolare del trattamento".

E dunque i consulenti del lavoro sono **"titolari"** quando trattano, in piena autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti oppure dei propri clienti quando siano persone fisiche, come ad esempio i liberi professionisti determinando puntualmente le finalità e i mezzi del trattamento. Sono, viceversa, **"responsabili"** quando trattano i

dati dei dipendenti dei loro clienti sulla base dell'incarico ricevuto, che contiene anche le istruzioni sui trattamenti da effettuare.

Il Garante ha chiarito infine che ai consulenti, pur in qualità di "responsabili" del trattamento, viene riconosciuto un apprezzabile margine di autonomia e correlativa responsabilità anche con riguardo alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

12) Entro il 28 febbraio 2019 scade il termine per la presentazione delle **istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione**. A tal fine, le aziende, ovvero gli intermediari delegati, dovranno compilare e inviare telematicamente all'INAIL il **mod. OT24/2019**.

La domanda di riduzione del tasso è riferita agli interventi migliorativi adottati nell'anno 2018.

La scadenza è stata ricordata dall'INAIL, con una **comunicazione del 6 febbraio 2019**.

La riduzione, riconosciuta dall'INAIL, opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

L'agevolazione può essere chiesta dalle aziende, operative da almeno un biennio, che hanno realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

La domanda deve essere inoltrata **esclusivamente in modalità telematica**, attraverso i "Servizi online" del portale INAIL.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

13) Per effetto della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), i redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di **raccolta di prodotti selvatici non legnosi** di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la **raccolta di piante officinali spontanee**, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali, fissata in **100 euro**.

L'imposta sostitutiva è versata **entro il 16 febbraio** dell'anno di riferimento da quanti sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. Dal versamento sono esclusi i soggetti che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

Per consentire il versamento dell'imposta sostitutiva, tramite il modello "**F24 versamenti con elementi identificativi**" (c.d. **F24 ELIDE**), la **risoluzione n. 10/E del 13 febbraio 2019** ha istituito il **codice tributo:**

- **1853** - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali - attività di raccolta prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e delle piante officinali spontanee - articolo 1, comma 692, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 10/E/2019 clicca qui.](#)

14) Come ogni anno, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle agevolazioni fiscali legate alla ristrutturazione edilizia. Sono state pubblicate le **tre guide** relative alle "**Ristrutturazioni edilizie**", al "**Bonus elettrodomestici**" e al "**Risparmio energetico**".

LINK:

[Per scaricare il testo della tre guide aggiornate clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 4 AL 13 FEBBRAIO 2019)

1) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 7 dicembre 2018: Aggiornamenti, relativi all'anno 2019, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 9 gennaio 2019: Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'interno - Decreto 25 gennaio 2019: Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'interno - Decreto 25 dicembre 2018: Definizione di procedure semplificate per le operazioni di migrazione ed integrazione delle SIM card da realizzarsi per via telematica. (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 28 gennaio 2019: Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Legge 11 febbraio 2019, n. 12: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 135/2018 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 12/2019 clicca qui.](#)

7) CONSOB - Delibera 28 dicembre 2018, n. 20767: Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 40, della legge n. 724/1994. (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 4 AL 13 FEBBRAIO 2019)

1) Raccomandazione (UE) 2019/243 della Commissione del 6 febbraio 2019, relativa a un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 38 del 11 febbraio 2019).

N.B. La presente raccomandazione definisce un quadro per lo sviluppo di un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche al fine di consentire che, nell'Unione, i dati sanitari elettronici siano accessibili e scambiabili in maniera sicura, interoperabile e transfrontaliera.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)